



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2019, il giorno 03, del mese di Settembre alle ore 10:00, nella sede della Provincia, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 22834/2019 DECRETO N. 95

**COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)
ADOZIONE: - FORMULAZIONI RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 34 COMMA 6 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; - ESPRESSIONE DEL PARERE
MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AI SENSI DELL'ART.
5 COMMA 7 LETT. B) DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; - ESPRESSIONE DEL PARERE IN
MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI
PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.
19/2008.**

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista la documentazione trasmessa inerente il Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Sogliano al Rubicone, adottata con deliberazione di C.C. n. 42 del 27/11/2017, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 24/03/2000, n. 20 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*", pervenuta a questa Amministrazione in data 02/02/2018 ed assunta al prot. prov.le n. 2495 del 02/02/2018, con richiesta di pareri di competenza;

Dato atto che il Comune di Sogliano con l'adozione del presente piano ha compiuto integralmente il passaggio della propria strumentazione urbanistica alla nuova disciplina definita dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. essendo già dotato dei seguenti strumenti urbanistici:

- Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 25291/113 del 30/03/2004 e ss.mm.ii.;
- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006 secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 21 e 28 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 20/06/2017 e ss.mm.ii.;

Atteso che il POC, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;
- è predisposto in conformità al PSC e non può modificarne i contenuti fondamentali;
- contiene un apposito elaborato denominato Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU) che, individua i fabbisogni di dotazioni territoriali e di infrastrutture perseguendo gli obiettivi del miglioramento del benessere ambientale, della qualità urbana e della sostenibilità;
- contiene la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
- contiene una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indica i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni;

Richiamate le competenze provinciali relative al procedimento di approvazione del POC e delle sue varianti:

- formulazione di riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore ai sensi dell'art. 34 comma 6 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

inoltre, nell'ambito delle riserve:

- espressione del parere geologico-sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii., sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio;
- espressione del parere motivato in merito alla valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5 comma 7 lett. b) della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. previa trasmissione delle osservazioni pervenute;

Dato atto che:

- sul BUR della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale del Comune di Sogliano al Rubicone è stato pubblicato l'avviso di adozione in data 10/01/2018; gli elaborati costituenti il piano, da tale data sono depositati presso il Comune di Sogliano al Rubicone per sessanta giorni consecutivi, per la libera consultazione e la formulazione delle eventuali osservazioni nei termini di legge;
- sul piano in oggetto, sono state richieste integrazioni con nota prot. prov.le n. 5166 del 28/02/2018;
- il Comune di Sogliano al Rubicone con nota acquisita al prot. prov. le n. 2889 del 01/02/2019 ha inviato gli elaborati integrativi richiesti;

Preso atto della nota del Responsabile U.D.P. Ambiente - Territorio - Edilizia Privata del comune di Sogliano al Rubicone pervenuta in data 19/02/2019 (assunta al Prot. Prov.le n. 4484 di pari data) con la quale si attesta che nel periodo di deposito e pubblicazione del P.O.C. in oggetto non sono pervenute osservazioni.

Richiamate le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 4 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii..

Richiamati i contenuti del POC così come definiti dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

1 I Contenuti del POC e dimensionamento PSC

1.1 - Contenuti del POC

Le strategie individuate nel POC utili per delineare l'assetto futuro del comune di Sogliano al Rubicone, si articolano nei seguenti obiettivi generali:

- tutelare l'identità urbana e promuovere forme di riqualificazione/rigenerazione del patrimonio edilizio esistente anche per ridurre il consumo di suolo e, in particolare, di quello agricolo produttivo;
- valorizzare il paesaggio rurale e sostenere il progresso locale mediante la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, naturali ed antropiche (storico culturali);
- riequilibrare il territorio;
- qualificare le infrastrutture e migliorare le relazioni interne anche attraverso il potenziamento della rete di infrastrutture di mobilità sostenibile;
- favorire lo sviluppo del territorio, contenere il consumo di suolo e garantire la sicurezza dei cittadini mediante la promozione della qualità ambientale ed il controllo/riduzione dei rischi.
- garantire il benessere sociale contrastando i fenomeni di disagio urbano e sociale e elevando la salubrità degli insediamenti.

Il Comune di Sogliano al Rubicone ha attivato, ai sensi degli articoli 30 e 34 della L.R. 20/2000, l'avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04/04/2017 al fine di assegnare la capacità edificatoria attribuita dal PSC al primo POC.

Nell'avviso erano date indicazioni per la redazione delle proposte che dovevano essere orientate verso ambiti o comparti in cui prioritariamente realizzare nuovi insediamenti o attivare interventi di riqualificazione urbana ed edilizia. In totale sono pervenute n. 20 proposte di intervento, tutte prese in esame.

Per la selezione delle proposte si è tenuto in considerazione in modo prioritario:

-per il residenziale quelle atte a favorire le ricuciture funzionali dei lembi insediativi del tessuto urbano consolidato e/o delle frazioni;

-per il produttivo quelle atte a favorire le ricuciture funzionali dei tessuti produttivi.

Per il POC sono stati selezionati cinque interventi, quattro residenziali, per complessivi 2.947 mq. di St. e uno produttivo residuo del PRG, Bivio Montegelli, per 1.540 mq. di St.;

Le aree individuate a seguito dell'indagine effettuate sono 5 e si articolano nelle seguenti frazioni:

Montepetra Bassa	St. 902 mq.;
Strigara	St. 316 mq.;
Rontagnano	St. 460 mq.;
Ponte Uso (Ambito PSC A 12-3)	St. 1.269 mq.;

Le politiche insediative definite nel PSC prevede l'assegnazione delle seguenti quote:

- 60% del dimensionamento residenziale, pari a mq. 23.267 di St, ai nuovi ambiti di trasformazione disciplinati dalle relative schede;
- 40% del dimensionamento residenziale, pari a mq. 9.267 di St, a favore delle ricuciture funzionali dei lembi insediativi del tessuto urbano consolidato e/o delle frazioni;
- il 20% della complessiva capacità insediativa produttiva, pari a mq. 805 di St, a favore delle ricuciture funzionali dei tessuti produttivi consolidati;
- ciascun POC non può superare la quota di un terzo delle percentuali indicate sopra.

Il POC coerentemente con tali disposizioni non supera la quota di un terzo delle percentuali indicate sopra prevedendo di utilizzare:

-mq 1.269 di St della quota degli Ambiti, molto minore di 1/3;

-mq 1.678 di St della quota delle ricuciture, pari a poco più di 1/5, minore di 1/3;
-mq 1.540 di St produttiva già prevista nel PRG vigente.
Tali quantità portano ad un insediamento teorico nelle quattro aree residenziali e di 58 abitanti teorici.
L'area produttiva di Bivio Montegelli ha una potenzialità di 10 abitanti equivalenti/addetti.

2 Contenuti relativi al documento di ValSAT

Nella prima parte sono riportate le valutazioni generali che afferiscono a :

-Caratteristiche del POC: contenuti strategici, finalità, intenzioni dell'Amministrazione per il quinquennio
- Definizione degli obiettivi: come il POC assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata (PSC) (D.lgs 4/2008, all. VI, lett. a)

- Verifica di coerenza esterna dei contenuti e degli obiettivi del POC rispetto a quelli definiti dal PSC/RUE
Verifica di coerenza interna generale rispetto agli degli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l'amministrazione procedente intende perseguire con il POC in oggetto (D.Lgs. 4/2008 all. VI, lett. A-e);

Nella seconda parte sono valutate nel dettaglio le singole proposte insediative sulla base delle analisi e valutazioni come di seguito riportate:

- Verifica di coerenza interna di ogni intervento rispetto alle Strategie/Azioni del Bando;

- Valutazioni di compatibilità, organizzate per componente ambientale (Dotazioni territoriali, Acqua, Suolo, Sismica, Rumore, Elettromagnetismo, Paesaggio);

Per ogni componente ambientale sono state rappresentate:

- Analisi dello stato (stato di fatto, stato di progetto [Valutazione, Condizione, Prestazione], impatto potenziale, misure compensative necessarie), in relazione a aspetti pertinenti dello stato attuale e dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del POC (D.lgs. 4/2008 all. VI, lett. b), caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree interessate dal POC (D.lgs. 4/2008 all. VI, lett.c);

- Individuazione degli effetti significativi delle strategie sull'ambiente attraverso valutazioni quantitative finalizzate all'individuazione di "soglie di trasformazione" (residenti teorici) massime e minime, tenendo conto delle possibili alternative (D.lgs. 4/2008 all. VI, lett. f);

- Individuazione delle misure (prestazioni, condizionamenti, ecc.) atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte ritenute comunque preferibili (D.lgs. 4/2008 all. VI, lett. g);

Infine l'ultima parte propone la Verifica di conformità a vincoli e prescrizioni e il Monitoraggio;

Quest'ultimo rappresenta una serie di indicatori relativi agli effetti, fornendo indicazioni sulla definizione degli indicatori, al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del POC, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi nonché alle criticità (D.lgs. 4/2008 all. VI, lett. i);

Atteso, in relazione alla procedura di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
 - Azienda USL di Forlì;
 - ATERSIR;

dagli enti succitati, con note acquisite al prot. prov. le n. 2889 del 01/02/2019, sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere ATERSIR acquisito al prot. prov. le n. 2019/18839 del 09/07/2019 ;
- parere Hera spa prot. n. 0063872 - parere INR INRETE DISTRIBUZIONI prot. n. 0021067;
- parere Unione dei Comuni Valle del Savio prot. n. 46172 del 25/10/2018;

Con con nota acquisita al prot. prov. le n. 2019/14664 del 28/05/2019, è pervenuto il parere ARPAAE congiuntamente ad AUSL;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 115 del 11 aprile 2017;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;

Vista inoltre:

- la Variante al PIAE approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

Visto infine:

- la L.R. 24/2017 “*Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio*”;
- la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante “*Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti territoriali*”;

Richiamati ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., i contenuti del POC;

Considerate le premesse illustrative sin qui descritte, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate all'espressione dei pareri di competenza come di seguito riportati:

A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

1. COERENZA E RAPPORTO CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE E LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Premesso che il Piano Operativo Comunale ai sensi del comma 1 dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. ha validità quinquennale, di conseguenza: *le previsioni del POC non attuate cessano di avere efficacia, “sia*

quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio", con la conseguente cessazione di tutte le posizioni giuridiche soggettive che ne derivano.

Tuttavia tale validità si affievolisce con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017 che, rinnovando la disciplina regionale del governo del territorio, prevede al comma 7 dell'art. 4 che scaduto il termine di tre anni per l'avvio del nuovo processo di pianificazione (PUG) i Comuni possono attuare solo parte della pianificazione previgente.

A.1) Si invita il Comune a sancire la validità del POC in coerenza con le disposizioni della nuova L.R. 24/2017 e ss.mm.ii..

In risposta alla richiesta di integrazioni formalizzata da questa Amministrazione provinciale in data 28/02/2018 l'Amministrazione comunale ha dichiarato che **"la sovrapposizione dei vincoli presenti in ogni ambito è stata inserita nell'elaborato B – VALSAT/VAS Rapporto ambientale"**

Si ritiene che tale rappresentazione disattenda complessivamente le finalità definite all'art. 19 della L.R. 20/2000 volte ad *"assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione progettati"*;

Nella **Tavola dei vincoli** dovrebbero essere rappresentati *"tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela"* negli ambiti considerati dal Piano Operativo Comunale.

A.2) Precisato che ai sensi del comma 3 ter del su citato art. 19, la Tavola dei vincoli costituisce, a pena di illegittimità, elaborato sostanziale del POC, limitatamente agli ambiti territoriali a cui si riferiscono le loro previsioni, **si ritiene necessario che il Comune adempia in modo compiuto alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. redigendo la Tavola dei vincoli quale elaborato costitutivo del POC. Conseguentemente è necessario inoltre integrare, il capitolo 4 "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" del Rapporto Ambientale coerentemente alle disposizioni di cui al comma 3 quinquies dello stesso articolo legislativo.**

2 MODIFICHE AI COMPARTI DI ATTUAZIONE DEL POC

Area n. 1 Montepetra Bassa (ST 5640 mq. - St 902 mq)

Si trova in un ambito urbano consolidato (A10 RUE), adiacente al centro culturale (ex scuola elementare) con indice edificatorio a bassa densità (IT 0,16) e altezza massima 10,80 e indice di permeabilità fondiario minimo 0,35. Oltre alla realizzazione della quota residenziale l'obiettivo è quello di acquisire circa 1250 mq di area per integrare i servizi del centro culturale.

L'attuazione è prevista con Permesso di costruire convenzionato previa richiesta di Valutazione preventiva (art. 21 LR 15/2013).

L'area secondo la carta dell'Uso del Suolo del PSC ricade in "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto (art. 2.15 PSC) e parzialmente da frane quiescenti.

La parte che si sviluppa lungo la SP 139 è interessata anche da rispetto stradale ed è servita dalle reti tecnologiche di base (Acquedotto, depurazione, gas).

L'area secondo la carta forestale dell'uso del suolo (PSC B 2.2) risulta essere interessata parzialmente da un rimboschimento recente; al fine di confermare l'edificabilità all'area, l'Amministrazione comunale ha prodotto un'attestazione a firma del Dirigente dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in cui si attesta che: *"le aree identificate al Fg. 105 particelle 279,280,281 del comune di Sogliano non risultano state oggetto di lavori di forestazione finanziati con fondi pubblico e che pertanto in detti terreni non grava nessun vincolo inerente a lavori di forestazione pubblica"*. Si ritiene necessario specificare che il vincolo di "Rimboschimento Recente" è riferibile a finanziamenti di Rimboschimento erogati a seguito del Regolamento CEE 2080/92 diverso pertanto da quelli di forestazione previsti dalla L.R. 30/81 e ss.mm.ii..

Si specifica inoltre che l'apposizione del vincolo di cui sopra è stata definita in seno all'approvazione del "Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena. Approfondimenti Paesistici in attuazione dell'art. 7 del P.T.P.R." con Delibera di Giunta Regionale n. 2001/1595 del 31/7/2001, e successivamente riconfermato dal Piano Strutturale del Comune di Sogliano; Al fine di poter eliminare il vincolo forestale boschivo gravante sull'area, occorre attivare una variante specifica che coinvolga sia la Pianificazione Strutturale Comunale (P.S.C.), quella Provinciale P.T.C.P. e quella Territoriale regionale (P.T.P.R.).

A.3 Alla luce delle considerazioni svolte è necessario che l'Amministrazione comunale assicuri l'edificazione residenziale al di fuori delle aree gravate dai vincoli, sia quello relativo al sistema forestale boschivo sia quello della fascia di rispetto della S.P. 139 evidenziate nelle tavole del PSC.

Area n. 2 Strigara (ST 1.977 mq - St 316 mq)

Si trova in Territorio rurale su un lato retrostante al territorio urbanizzato e su un altro adiacente ad un lotto inedito di ambito urbano consolidato (A 10). Ricade nelle aree calanchive, art. 2.7 PSC, e non è soggetta ad ulteriori vincoli particolari. E' lambita dalla fascia di rispetto del depuratore.

Indice edificatorio del lotto a bassa densità (IT 0,16) e altezza massima 10,80 e indice di permeabilità fondiario minimo 0,35. L'Area è servita dalle reti tecnologiche di base (Acquedotto, depurazione, gas).

L'attuazione è prevista con Permesso di costruire convenzionato previa richiesta di Valutazione preventiva (art. 21 LR 15/2013) ed è subordinato a progetto unitario comprendente il lotto inedito A10-3 adiacente.

A.4 Rilevando che le tavole di POC non individuano nel dettaglio l'attuazione della previsione, si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale garantisca l'accesso da pubblica strada al comparto.

Area n. 3 Rontagnano (ST 2.764 mq - St 460 mq)

L'area è adiacente il territorio urbanizzato della frazione ed attualmente agricola. Non è soggetta a vincoli particolari se non parzialmente interessata dalla fascia di rispetto stradale della SP 11.

Indice edificatorio del lotto a bassa densità (IT 0,16) e altezza massima 10,80 e indice di permeabilità fondiario minimo 0,35. E' servita dalle reti tecnologiche di base (Acquedotto, depurazione, gas).

L'attuazione è prevista con Permesso di costruire convenzionato previa richiesta di Valutazione preventiva (art. 21 LR 15/2013). E' prevista la cessione di 608 mq di dotazioni per la realizzazione di parcheggi e verde di rispetto piantumato.

A.5 Rilevando che le tavole di POC non individuano nel dettaglio l'attuazione della previsione, si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale garantisca l'edificazione residenziale al di fuori della fascia di rispetto stradale della SP 11.

Area n. 4 Ambito A12-3 Ponte Uso (ST 18.134 mq - St 1.269 mq)

L'area è soggetta a particolari criticità in quanto ha una pendenza media elevata fino al 25% e nella parte centrale è interessata da una frana quiescente. Parte dell'ambito è interessato da fascia di rispetto stradale della SP30. Per le caratteristiche clivometriche è prevista un'altezza massima di 2 piani (m 7,80 max), con tipologie anche di pendio mono-bi familiari. E' previsto il concorso alla realizzazione di ERS tramite monetizzazione. La realizzazione è prevista in due stralci con PC Convenzionato previa richiesta di Valutazione preventiva (art. 21 LR 15/2013); l'accessibilità è prevista dalla Via S. Paolo per il primo stralcio ed eventualmente dalla SP per il secondo. E' servita dalle reti tecnologiche di base (Acquedotto, depurazione, gas).

La possibilità di realizzare l'area in due stralci funzionali e attraverso un Permesso di Costruire Convenzionato, non è coerente con le disposizioni di cui all'art. 3.19 delle norme del PSC che prevede per i nuovi ambiti del PSC l'attuazione previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero comparto definito dal P.O.C. o parte di esso.

Inoltre al comma 3 dell'art. 18 delle norme del PSC è definito che i punti 5 e 6 delle schede d'ambito costituiscono prescrizioni a cui il P.O.C. e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; tali condizioni non sono rinvenibili negli elaborati del POC.

A.6 Infine viste le sottostanti condizioni geologiche (paragrafo C), si ritiene che l'area, come configurata, sia in contrasto con le disposizioni specifiche del PSC e pertanto la sua realizzazione dovrà avvenire attraverso l'approvazione di un PUA che contenga tutte le prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 delle schede d'ambito del PSC.

Area n. 5 Ambito per attività produttive A13, Bivio Montegelli (ST 44.366 mq - St 17.746 mq)

Ambito specializzato per attività produttive A13 confermato da PRG approvato. Confermato dal RUE, scheda PRG p scheda 9.

Il POC "recepisce e aggiorna i contenuti della scheda di RUE " stabilendo un'attuazione in due stralci funzionali mediante PdC convenzionato previa valutazione preventiva (art. 21 LR 15/2013).

L'ambito è delimitato ad est dalla superstrada E 45, a ovest dal fiume Savio, a nord dall'area produttiva di Gualdo di Roncofreddo, a sud dallo svincolo dell'E-45.

L'area ricade in parte nelle zone di espansione inondabili e nel limite morfologico (art.2.4 PSC, comma 2 lett. a) e b); è interamente ricompresa nelle fasce di tutela fluviale e in parte nelle zone boscate per cui è soggetta ad autorizzazione paesistica.

Secondo il Piano stralcio dell'Autorità di bacino dei fiumi romagnoli per il Rischio idrogeologico è in parte compresa fra le aree ad elevata e moderata possibilità di esondazione (artt. 3 e 4 del Piano stralcio).

Sull'area gravano vincoli di fascia di rispetto stradale, di metanodotto e di acquedotto.

E' servita dalle reti tecnologiche di base (Acquedotto, depurazione, gas).

Il POC prevede una serie di disposizioni particolari per la realizzazione fra le quali lo smantellamento dell'ex depuratore da parte del Comune e la sistemazione dell'area da parte del soggetto attuatore, la realizzazione di una fascia di mitigazione/ambientazione all'interno della fascia di rispetto della superstrada e lungo i margini del fiume Savio a protezione dell'ambito naturalistico del fiume includendo, ai fini della rete ecologica, anche il torrente "Ausa" al confine nord dell'area. E' previsto il concorso alla realizzazione di ERS tramite monetizzazione.

Si deve rilevare tuttavia che l'ambito è la conseguenza di una pianificazione approvata dalla G.P. con delibera n. 25291/113 del 30/03/2004 per la quale l'Amministrazione provinciale aveva già espresso ai sensi del comma 12 dell'art. 17 delle norme del PTCP alcune riserve e dettato prescrizione per la realizzazione dell'area quali: *recepiscano espressamente le misure mitigative indicate all'allegato C di controdeduzioni. In particolare per questo comparto, data la sua vicinanza al fiume Savio, si dispone la realizzazione di una quinta arborea da collocarsi lungo tutto il perimetro lato fiume.*

Ora il PSC del Comune di Sogliano, ha recepito l'area quale previsione del PRG previgente regolamentata dall'art. 5.2 delle norme del PSC il quale prevede, che le stesse, se attuate ai sensi della legge previgente ed entro la validità del primo POC, non debbano necessariamente essere rivalutate sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 2.4 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua e 2.6. Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale del PSC (corrispondenti all'art. 17 e art. 19 delle norme del PTCP).

A7) La modifica alla previsione del PRG previgente proposta, pertanto impone l'obbligo di una rivalutazione per riverificarne la conformità con le "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" e con le "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale". La rivalutazione evidenzia la non conformità dell'area con le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 17 delle norme del PTCP, pertanto le modifiche proposte alla previsione previgente non sono assentibili.

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Visti gli specifici contenuti del rapporto ambientale redatto dal Comune per la presente variante e degli elementi integrativi forniti, si ritiene che lo stesso analizzi in modo sufficientemente approfondito ogni singola proposta puntualmente sulla base degli impatti che la stessa implica nell'ambiente.

In relazione alla Valutazione di sostenibilità della variante al POC in oggetto, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, coerentemente alle analisi ed alle valutazioni espresse nell'elaborato di Val.S.A.T., si esprime parere favorevole alla seguente condizione:

B.1 In via generale è necessario che l'elaborato B – VALSAT/VAS del POC, sia integrato in sede di approvazione con tutte le indicazioni e le misure di sostenibilità previste sia dal Rapporto Ambientale, sia quelle conseguenti all'espressione dei pareri di competenza, contenuti nel presente atto e nei pareri degli enti competenti in materia ambientale consultati.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della Val.S.A.T., ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008

Area 1 Montepetra Bassa

Nell'area è presente una copertura detritica riconosciuta come “deposito di versante”, senza evidenze di movimento/franamento, avente uno spessore rilevato variabile e compreso tra 14 e 18 metri. Le caratteristiche di questo livello sono tali da non creare importanti contrasti di impedenza con il substrato alterato, che a sua volta sfuma gradualmente verso il bedrock sismico, che viene quindi ipotizzato ad una profondità di circa 75 metri (come risulta dall'analisi delle prove geofisiche effettuate). Tale modello geologico è stato utilizzato per un approfondimento di RSL di III livello, come previsto dagli indirizzi per la riduzione del rischio sismico, riguardando zone soggette a carico urbanistico, già identificate nelle carte di MZS comunale come “zone suscettibili di instabilità”. **I risultati evidenziano una possibile amplificazione della PGA molto minore a quella risultante dal II livello ($FA= 1.2$) ed un picco in corrispondenza della frequenza di circa 5 Hz, coerente con i risultati della prova di registrazione del rumore sismico, effettuata con metodo HVSR.**

Le verifiche di stabilità effettuate utilizzando i parametri dell'analisi di III livello, forniscono fattori di sicurezza sempre al di sopra dei minimi previsti dalla normativa, considerato però lo spessore della copertura, **sarà necessario impostare le fondazioni nel substrato, come prescritto anche dalla relazione geologica.**

Area 2 Strigara

L'area presenta una condizione geomorfologica simile a quella precedente, con un versante a media pendenza e la presenza di una coltre di copertura detritica potente 3 – 6 metri. Le verifiche di stabilità restituiscono, anche in questo caso, valori del fattore di sicurezza superiori ai minimi di legge. A Ovest del lotto edificabile, è cartografata un'area definita come “deposito di versante”. che sarà interessata dalla viabilità di accesso al lotto. **I lavori di esecuzione della viabilità non dovranno alterare l'equilibrio statico del deposito detritico, ed eventuali sbanchi o riporti di terreno dovranno essere preventivamente verificati. Sarà data priorità ad altre soluzioni che non interessino i depositi potenzialmente instabili, come cartografati nella Tavola 4 del PTCP.**

Area 3 Rontagnano

L'area è ubicata nei pressi di un crinale, con una coltre di alterazione intorno ai 5 metri, cui segue il substrato formazionale parzialmente alterato. All'intorno sono presenti alcuni dissesti, anche attivi, che non interessano direttamente l'area, ma sono potenzialmente rischiosi nel caso di retrogressioni. **La relazione geologica prescrive pertanto la bonifica preventiva del dissesto posto a valle del comparto.**

La stessa relazione geologica conferma la presenza di un importante passaggio litologico nell'area, tra la formazione marnoso calcarea del barbotto e le argille varicolori. Queste due formazioni hanno proprietà geotecniche estremamente diverse, **pertanto bisognerà evitare che le opere di fondazione insistano tipi litologici differenti.**

Area 4 Ponte Uso

Come già detto in fase di richiesta di integrazioni, l'area è interessata da una frana quiescente, zonizzata come “Area in dissesto da assoggettare a verifica” nelle Tavole del PSAI dell'ex Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca, ora confluita nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Conformemente a quanto prescritto dalle norme, di cui all'art. 17 del PSAI (tuttora in vigore), qualsiasi utilizzo dell'area deve essere preventivamente assoggettato a “*specificata ricognizione e verifica in relazione alla valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto*”. Le considerazioni inserite nella relazione geologica, non assolvono a quanto prescritto dalla norma sopra citata, nè a quanto prescritto dalla DGR 2193/2015 (ora sostituita dalla DGR 630/2019) in materia di rischio sismico. **Per questi motivi, si esprime parere NEGATIVO nei confronti dell'area.**

Area 5 Bivio Montegelli

L'area, ubicata su un terrazzo alluvionale recente, lungo il corso del Fiume Savio, è discendente dal PRG e normata da scheda di RUE, mentre la modifica introdotta con il POC, prevede un'attuazione in due stralci tramite PdC convenzionato. **Questa modalità non è in coerenza con le prescrizioni di PSC**, per le quali l'area è subordinata ad un'analisi preventiva di risposta sismica di III livello, nonchè con la richiesta verifica di coerenza con i contenuti della nuova Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) ed il PSRI dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (ora confluita nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), nella quale gran parte dell'area risulta a rischio di inondazione. Inoltre, anche la necessaria verifica idraulica del torrente Ausa (presente nelle prescrizioni di

comparto), avrebbe dovuta essere fornita in questa fase. **Si esprime pertanto parere NEGATIVO al cambio delle modalità di attuazione del comparto.**

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nelle relazioni geologiche trasmesse, a firma del Dott. Geol. Alfredo Ricci, esprime **parere favorevole** nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **ad esclusione dell'area 4 Ponte Uso, per la quale si esprime parere negativo**, con le seguenti prescrizioni:

C.1) Saranno rispettate tutte le prescrizioni inserite nella relazione geologica di Piano, con particolare riferimento alle fondazioni dei fabbricati, che andranno impostate nel substrato formazionale tramite palificazioni profonde, ed inoltre:

C.2 Area 2 Strigara

- I lavori di esecuzione della viabilità di accesso al lotto non dovranno alterare l'equilibrio statico del deposito detritico, ed eventuali sbanchi o riporti di terreno dovranno essere preventivamente verificati. Sarà data priorità ad altre soluzioni che non interessino i depositi potenzialmente instabili, come cartografati nella Tavola 4 del PTCP.

C.3 Area 3 Rontagnano

- Le opere di fondazione dovranno essere attestate in un substrato litologico omogeneo, in modo da ridurre il rischio di cedimenti differenziali, nonché una possibile diversa risposta sismica.
- Il dissesto a valle del comparto dovrà essere preventivamente bonificato al fine di evitare fenomeni retrogressivi in direzione dell'area oggetto di urbanizzazione.

C.4 Area 5 Bivio Montegelli

- Si esprime parere negativo alla modifica della modalità di attuazione. In sede di PUA dovranno essere forniti gli approfondimenti richiesti riguardanti l'analisi di RSL di III livello, le verifiche idrauliche aggiornate del Fiume Savio e del torrente Ausa, nonché l'incrocio con il nuovo PGRA.

Dato atto che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative;

DECRETA

1. di esprimere, in relazione al POC del Comune di Sogliano al Rubicone adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/11/2017, le riserve ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii, di cui ai punti da A.1 ad A.7, contenute ed illustrate nella parte narrativa alla sezione A) del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., una valutazione ambientale positiva, alla condizione di cui al punto B.1 illustrata nella parte narrativa B) del presente atto;
3. di esprimere parere favorevole, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, con le prescrizioni indicate ai punti da C.1 a C.4 della soprastante parte C);
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sogliano al Rubicone ed al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 32834 del 29/08/19)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 29/08/2019

IL DIRIGENTE
(ing. Stefano Rastelli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 29/08/2019

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA